

**COMUNE DI ALONTE
PROVINCIA DI VICENZA**

Regolamento adotta un' "aiuola"

Art. 1 – Principi Generali

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42.

Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni. Per tale motivo la loro progettazione, la relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni d'uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano.

L'Amministrazione Comunale di Alonte al fine di:

- a) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, su un tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- b) mantenere in ottimo stato il verde pubblico;
- c) accrescere il decoro del paese;
- d) valorizzare il patrimonio comunale e l'assetto urbano;
- e) accrescere e valorizzare il senso di appartenenza;
- f) sviluppare la partecipazione alla vita del paese;

incentiva la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le iniziative e i progetti atti a realizzare sinergie fra il Comune di Alonte ed i cittadini per la tutela, la gestione, la manutenzione, la cura e lo sviluppo di spazi verdi pubblici.

Le disposizioni contenute nel presente atto hanno natura di direttiva e di fondamento per l'azione del Comune di Alonte nell'assegnazione delle aree di proprietà comunale a soggetti privati.

Art. 3 – Aree ammesse

Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche, spazi pubblici, si intendono tutte le aree verdi o porzioni di aree di proprietà comunale messe a disposizione ed individuate dall'apposito elenco.(*es. piazze, strade, marciapiedi, ville, aiuole, fioriere ecc.*);

Gli spazi verdi disponibili vengono stabiliti direttamente dalla Giunta Comunale che ne aggiorna e modifica l'elenco a seconda delle esigenze.

L'elenco dei suddetti spazi è consultabile sul sito del Comune di Alonte, o direttamente presso l'Ufficio Tecnico.

Art. 4 - Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a soggetti singoli o associati, in particolare:

- a) cittadini o condomini, che dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
- b) Organizzazioni di volontariato;
- c) Associazioni, anche non riconosciute formalmente, nuclei scolastici, parrocchie, comitati di frazione;
- d) Società, Imprese, aziende ed operatori commerciali, studi professionali, banche, artigiani.

Art. 5 – Modalità di affidamento delle aree verdi pubbliche

Gli interessati all'iniziativa e/o progetto presenteranno, nei termini indicati nel bando, la richiesta di partecipazione indirizzandola al Responsabile del Servizio competente.

L'assegnazione in adozione, previa specifica istruttoria del Servizio competente che valuterà la convenienza della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, verrà effettuata con il criterio di priorità alle istanze pervenute da associazioni, comitati di frazione e organizzazioni di volontariato e, successivamente, secondo giudizio insindacabile del responsabile del servizio competente.

Il rapporto di collaborazione tra Comune e cittadini sarà disciplinato da una apposita convenzione, il cui schema verrà approvato dal Responsabile del Servizio competente.

L'Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare l'assegnazione a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico.

Art. 6 – Oggetto degli interventi

La manutenzione ordinaria e cura dell'area/spazio assegnata/o, dovrà essere effettuata con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

In particolare:

- il taglio dell'erba in modo che la stessa non possa superare un'altezza media di 10 cm;
- potatura "ordinaria" e risagomatura di eventuali siepi, arbusti ed alberi di modeste dimensioni;
- tutela igienica del luogo e conferimento dei rifiuti;
- innaffiatura;
- tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area.

La manutenzione ordinaria potrà inoltre comprendere:

- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- posa a dimora di piante da fiore e/o ornamentali.

Art. 7 – Oneri a carico dei soggetti adottanti

I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico in base alle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

L'adottante non potrà effettuare eventuali allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione comunale che darà indicazione sul tipo di essenze, sui componenti d'arredo e sulla disposizione. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative alla situazione preesistente dell'area, dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale, salvo diversamente disposto e accordato.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

Art. 8 - Durata

La durata dell'adozione, specificata all'interno della convenzione, non potrà essere superiore ad anni 5 (cinque). La stessa potrà essere rinnovata, su richiesta del soggetto adottante a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, alle medesime condizioni di quella precedente.

E' prevista la revoca immediata qualora a seguito di verifiche e controlli, l'assegnatario risultasse inadempiente rispetto agli obblighi minimi di manutenzione previsti dal presente regolamento.

Al cessare del periodo di adozione, l'area dovrà essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate.

L'assegnatario ha facoltà di recedere dalla convenzione mediante invio di lettera raccomandata A/R o di PEC al Comune di Alonte con preavviso di sei (6) mesi.

Art. 9 – Sponsorizzazione e utilizzazione dell'area

L'assegnatario ha facoltà di posizionare nell'area verde assegnata, in esenzione dal canone sugli impianti pubblicitari, un cartello recante il logo del Comune di Alonte, la denominazione, eventuale logo ed indirizzo del soggetto assegnatario, nonché la seguente dicitura:

Spazio a verde curato da _____

La posa dei cartelli è vincolata al rilascio di parere favorevole da parte dell'ufficio competente.

Il numero dei cartelli sarà concordato con l'Amministrazione Comunale e determinato proporzionalmente all'estensione, in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.

Tipologia e dimensione dei cartelli sarà concordato con l'Ufficio tecnico del Comune.

E' fatta salva la facoltà di attuare ulteriori operazioni ritenute necessarie per migliorare l'aspetto o la fruibilità dell'area verde, previa approvazione dell'Ufficio comunale competente.

Art. 10 – Controlli

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, si riserva la facoltà di rescindere unilateralmente la medesima convenzione.

Art. 11- Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile o penale.

Art. 12- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'esecutività delle delibera di approvazione dello stesso.